

<b>I punti-chiave</b>	
<b>I dubbi sulla presentazione di diverse istanze di rottamazione</b>	Non è chiaro se la presentazione da parte dello stesso contribuente di diverse istanze di rottamazione per ogni carico in luogo di un'unica istanza che riporti tutti i carichi che si intendono rottamare consenta di limitare i danni derivanti dalla richiesta di pagamento del debito in un'unica soluzione in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata
<b>I dubbi sulla rottamabilità dei carichi diversi da quelli tributari e contributivi</b>	Ci potrebbero essere dubbi sulla possibile rottamazione di carichi diversi da quelli tributari e contributivi, come le spese di giudizio o ancora i contributi consortili, iscritti a ruolo e richiesti tramite cartelle di pagamento notificate dagli Agenti della riscossione. La risposta sembrerebbe affermativa poichè la norma si riferisce ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, escludendo tassativamente solo alcuni di essi
<b>I dubbi sulle spese di giudizio</b>	Nel caso di spese di giudizio, in assenza di un'esclusione esplicita contenuta nella norma sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) che il contribuente possa definirle in maniera agevolata, con lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione ad essi commisurato.
<b>I dubbi sui contributi consortili</b>	Nel caso invece di contributi consortili, la questione è ancora più dubbia, poiché oltre alle predette somme a titolo di contributi, viene generalmente irrogata anche una sanzione, non connessa però a violazioni tributarie e, dunque, non rottamabile. In tal caso, se da un lato la rottamazione sembrerebbe essere ammessa, dall'altro sembrerebbe che essa possa comportare soltanto lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione, rimanendo invece dovute le sanzioni.